

Decreto del Presidente della Repubblica del 21/09/1994 n. 698 -

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994

Articolo 1

Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili

Articolo 1 - Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili

In vigore dal 06/01/1995

1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo, nonche' quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidita', ai sensi dell'**art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla **legge 15 ottobre 1990, n. 295**. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermita' invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidita' e alla minorazione riconosciuta.

2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'**art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509**.

3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295**, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalita' di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.

5. Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.

7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 puo' motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilita' a presentarsi a visita indicando la data in cui puo' essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilita' puo' essere motivata anche da un familiare convivente.

8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello

status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermita' e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con **D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092**, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'**art. 11 della legge n. 537/1993**, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'**art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla **legge 15 ottobre 1990, n. 295**, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unita' sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle

pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a piu' alta densita' di beneficiari di pensioni, assegni e indennita'. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza".

- Il **comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988** (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

- Il **D.L. n. 414/1994**, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto e' stato sostituito dal **D.L. 27 agosto 1994, n. 514**, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Quest'ultimo decreto e' stato a sua volta sostituito dal **D.L. 28 ottobre 1994, n. 601**, in corso di conversione in legge, il cui art. 43, che qui si riporta, e' pressoché identico nella sostanza all'**art. 43 del D.L. n. 414/1994**, salvo il termine per l'emanazione del regolamento, fissato in quest'ultimo decreto al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso:

"Art. 43 (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici). - 1. E' differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'**art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento e' soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti".

[Torna al sommario](#)